

TI_GERICHTE 38.2016.11 vom 3. Dezember 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-12-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2016.11_d20151203

FR: TI_GERICHTE 38.2016.11 du 3 décembre 2015

IT: TI_GERICHTE 38.2016.11 del 3 dicembre 2015

Regeste

Sosp.35gg x non aver informato di essere propriet.dell'intero pacchetto azionario della SA c/o cui aveva lavorato annullata.Ass.mai adempiuto cond.x avere dt a ID (posiz.analoga a DL).Pertanto la cassa non poteva sospenderlo.Info inveritiera non ha causata alcun danno,ritenuto che non aveva dt a ID

Erwägungen

E. 30

LADI è unicamente possibile quando siano adempiuti tutti i presupposti legali del diritto a prestazioni. Tali condizioni sono enunciate all'art. 8 cpv.1 LADI. Con la negazione dell'idoneità al collocamento a partire dal 1° luglio 1998 veniva a mancare uno dei presupposti all'indennità di disoccupazione. Ciò ha comportato che in quel momento non aveva ancora cominciato a decorrere il termine quadro per la riscossione della prestazione. Pertanto non vi era nessuna base legale per la sospensione a partire dal 1 luglio 1998 e di conseguenza non era nemmeno possibile eseguirla entro sei mesi. In effetti, l'obiettivo della sospensione è la partecipazione dell'assicurato al danno causato dallo stesso. Quindi se il ricorrente non aveva diritto alle prestazioni per i mesi di luglio e agosto, non ha nemmeno causato un danno al quale dovrebbe partecipare. Con decisione 8C_951/2011 del 9 marzo 2012 il TF ha confermato questa giurisprudenza, precisando che la sospensione può essere effettuata unicamente quando tutte le condizioni di cui all'art. 8 LADI sono adempiute, ossia quando un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione. Invece il comportamento sanzionabile dell'assicurato non deve necessariamente essere avvenuto durante il termine quadro per la riscossione delle prestazioni. 2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 ultima frase LADI l'esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione. L'art. 45 cpv. 1 lett. b OADI specifica che tale termine inizia a decorrere dal primo giorno dopo l'atto o l'omissione per cui è stata decisa la sospensione. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) con sentenza pubblicata in DTF 114 V 350 ha confermato la propria giurisprudenza secondo cui una sospensione può essere pronunciata dopo la scadenza del termine di esecuzione di sei mesi, nella misura in cui i giorni di sospensione siano stata scontati durante detto termine di perenzione di sei mesi. Il termine di sei mesi decorre indipendentemente dalla circostanza che l'assicurato adempie i presupposti per il diritto all'indennità. Con giudizio C 343/05 del 20 dicembre 2005 la nostra massima Istanza ha ribadito che: " 3.2 Selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LADI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352 consid. 2b, 113 V 73 consid. 4b; cf. également ATF 124 V 88 consid. 5b). La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre

après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3 quatrième phrase LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 352 sv. consid. 2b).” Il TF nella decisione DTF 124 V 82 del 30 gennaio 1998 ha rilevato che secondo l'art. 30 cpv. 3 frase 4 LADI la sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine per la sospensione. Questa norma esprime la volontà del legislatore secondo cui il comportamento sanziabile dell'assicurato non viene più ritenuto causale decorso il termine dei sei mesi. Secondo la giurisprudenza si tratta di un termine di perenzione e il diritto all'esecuzione decade se il termine non viene ossequiato. Al riguardo cfr. pure STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015; STF 8C_642/2007 del 4 agosto 2008; STFA C 412/00 del 25 settembre 2001; STCA 38.2011.58 del 26 ottobre 2011 consid. 2.2. 2.5. Nell'evenienza concreta, dagli atti emerge che l'assicurato si è annunciato all'URC il 19 settembre 2013 con effetto dal 1° ottobre 2013 ricercando un'occupazione al 100% (cfr. doc. 50 pag. 249). Egli ha beneficiato dalle indennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2013 fino al 31 luglio 2014. Infine, in data 20 ottobre 2014, l'URC ha provveduto ad annullare il caso del ricorrente (cfr. doc. 13 pag. 79). Quando l'assicurato, il 19 settembre 2013, ha compilato il formulario “Domanda d'indennità di disoccupazione” alla domanda n° 28 di questo formulario che recita “Lei o sua moglie partecipa finanziariamente all'azienda dell'ultimo datore di lavoro o fa parte di un organo decisionale supremo dell'azienda (p.es. azionista, consigliere d'amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc.)?” ha risposto negativamente (cfr. doc. 51). In data 28 settembre 2015 la Cassa ha ricevuto il rapporto di constatazione da parte dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, con il quale le è stato comunicato che l'assicurato era (ed era ancora a quel momento) proprietario unico dell'intero pacchetto azionario della _____, azienda del suo ultimo datore di lavoro (cfr. doc. 6). Dopo aver esaminato il rapporto, il 3 dicembre 2015 la Cassa ha notificato al ricorrente la decisione di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per un periodo di 35 giorni a decorrere dal 1° novembre 2015 (cfr. doc. 4 pag. 41). Contro questa decisione è stata interposta opposizione dall'assicurato, ma la Cassa si è riconfermata nel suo modus operandi e l'ha riconfermata con decisione su opposizione il 19 gennaio 2016 (cfr. doc. A). 2.6. Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi in merito alla sospensione del diritto all'indennità, rileva che l'assicurato non ha mai adempiuto i presupposti legali del diritto all'indennità di disoccupazione, poiché egli rivestiva in seno alla _____ una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 LADI), essendo detentore dell'intero pacchetto azionario della _____. La Cassa gli ha chiesto la restituzione di quanto versato a titolo di indennità di disoccupazione (cfr. doc. 7 pag. 68), ciò che questa Corte ha confermato con sentenza 38.2016.12 del 5 settembre 2016. Alla luce della giurisprudenza sopramenzionata (cfr. consid. 2.3.) la Cassa in virtù dell'art. 30 cpv. 3 LADI non poteva sospendere l'assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione, perché, anche se il ricorrente ha fornito un'informazione inveritiera - relativa alla sua partecipazione finanziaria nell'azienda dell'ultimo datore di lavoro -, essa non ha causato nessun danno alla Cassa non avendo avuto diritto alle indennità di disoccupazione. La decisione su opposizione emessa il 19 gennaio 2016 dalla Cassa deve, pertanto, essere annullata. 2.7. Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto

all'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.